



S E N T E N Z A N . 3 2 3 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74077

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia De Filippo (del foro di Taranto), nonché elettivamente domiciliato a Striano (NA) in via Caionche n° 39 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 22 settembre 2023 (omissis) ha lamentato che l'INPS non aveva dato ottemperanza alla sentenza n°

412/2022, emessa da questa Sezione e passata in giudicato: in virtù della quale era stata a lui riconosciuta la pensione di inabilità di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge n° 335/1995, a decorrere dal 22 ottobre 2013, con conseguente pagamento dei maggiori ratei di pensione maturati da quella data in poi.

Perciò il (omissis) ha domandato che venisse data ottemperanza a quella pronuncia.

2. Con comparsa depositata il 5 febbraio 2024 si è costituito l'INPS, affermando di aver pienamente adempiuto alla sentenza in questione, anche se gli arretrati pensionistici sarebbero stati materialmente erogati nell'aprile 2024; ed evidenziando, quindi, che era cessata la materia del contendere.

3. Perciò, con ordinanza emessa all'udienza del 19 febbraio 2024, è stato disposto un rinvio in vista di quel materiale pagamento.

Poi, con memoria prodotta il 6 maggio 24, l'odierno ricorrente ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Mentre l'INPS, con memoria depositata il 13 di quello stesso mese, ha ribadito tale cessazione.

Infine, all'udienza del 13 maggio 2024, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Le parti hanno esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere, una volta avvenuto il materiale pagamento del *quantum* scaturente dalla sentenza *a quo*. Perciò nulla osta alla declaratoria in tal senso.

5. In tema di spese di lite appare indubbia la soccombenza virtuale dell'INPS, avendo questi ottemperato a quella pronuncia soltanto vari mesi dopo la notificazione dell'odierno ricorso e, addirittura, dopo la prima udienza.

Perciò, avuto riguardo al *quantum* lordo di 2.642 euro pagato al (omissis) ed

alla sua conseguente collocazione nella fascia superiore a quella minima, le spese di lite a carico dell'INPS vanno liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Invece meramente superflua è la *vocatio in ius* del Ministero dell'Economia e delle Finanze: non incombendo ad esso dare esecuzione alla sentenza *a quo*.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74077, proposto da (OMISSIS) contro l'INPS ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) compensa integralmente le spese di lite fra il (omissis) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13 maggio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 13.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli